



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Div. IX – Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 /03/1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

VISTO il decreto ricognitivo del 23 novembre 2004 n. 133640 in cui risultano inserite le imprese di cui all’allegato elenco e per le quali risulta intervenuto l’impegno del contributo in conto capitale, in contabilità ordinaria;



CONSIDERATO che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi Istituti di credito, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

CONSIDERATO che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

DATO ATTO che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

ATTESO che, con DPCM del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012 al numero 3 del foglio 265, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica.

DECRETA

Art. 1 (Revoca)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 (Somme in economia)

1. L'importo di Euro 42.017.371,48, reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.



Art. 3
(Clausola di ricorribilità)

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)
Firmato Sappino

VB/MT/GB